

Publicazione erogazioni pubbliche: indicazione nel bilancio 2021

Il termine per l'approvazione del bilancio 2021 coincide con quello per la pubblicazione delle informazioni sulle **erogazioni pubbliche** ricevute ex art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017, da parte delle imprese tenute ad inserire tale informativa nella Nota integrativa.

Le modalità di adempimento si differenziano, comunque, in base alla tipologia di soggetto obbligato.

Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative alle somme erogate dalle Pubbliche Amministrazioni **nei propri siti internet** o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno.

Ancorché in riferimento alla formulazione originaria della norma, la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019 ha osservato che, in mancanza del sito internet, risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso la pagina Facebook dell'ente oppure il sito internet della relativa rete associativa.

Per quanto riguarda le imprese, occorre distinguere:

- i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, che devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche **nella Nota integrativa** del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di

persone e micro imprese), che assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza **entro il 30 giugno** di ogni anno.

A tal ultimo riguardo, non è mai stato chiarito se, qualora le imprese tenute ad inserire l'informativa sul sito internet decidano di redigere la Nota integrativa in via facoltativa, l'obbligo di trasparenza possa essere assolto all'interno della Nota stessa oppure se le informazioni debbano comunque essere **riportate** (anche mediante rinvio o per estratto) sul sito web.

Recentemente, l'ANC ha chiesto che ai soggetti in esame sia data la possibilità di assolvere all'obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito internet del **professionista intermediario** oppure della relativa associazione di categoria. Tuttavia, tale richiesta non è stata recepita, a quanto ci risulta, in un chiarimento ufficiale.

Per quanto attiene all'ambito oggettivo dell'informativa (ovvero "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale** e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria"), lo stesso non sembra comprendere le misure di sostegno all'economia concesse in considerazione dell'emergenza epidemiologica.

Come chiarito dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 6/2021, rientra tra i vantaggi aventi "carattere generale" (e quindi non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame), anche il contributo del cinque per mille.

Posto che gli obblighi di informativa riguardano gli importi "effettivamente erogati", ai fini della rendicontazione occorre applicare il **criterio di cassa**, con possibile disallineamento, in riferimento alle imprese, rispetto agli

importi rilevati in bilancio, che seguono il criterio di competenza.

Tra le informazioni da riportare vi sono i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali di soggetti terzi), i dati identificativi del soggetto erogante, l'importo dell'erogazione ricevuta, il periodo amministrativo di incasso e una breve descrizione della **causale** dell'attribuzione.

Sono previste, peraltro, alcune semplificazioni per gli aiuti contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012.

Gli obblighi di pubblicazione **non si applicano**, comunque, ove l'importo delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, limite che deve essere riferito, secondo la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione.

Si evidenzia, da ultimo, che gli obblighi riguardano gli importi erogati "nell'esercizio finanziario precedente". Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

In particolare, con riferimento agli enti non commerciali, alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri e alle imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet l'obbligo informativo deve essere adempiuto entro il **30 giugno 2022**.

Con riferimento alle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, l'obbligo informativo deve, invece, essere adempiuto in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-*bis* comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle

erogazioni pubbliche viene **conseguentemente differita**.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, il riferimento temporale per l'informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l'anno solare).

(MF/ms)